

VISTO

il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è nominata Ministro dell'università e della ricerca:

VISTO

il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, prot. n. 1154, recante: «Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio»;

VISTA

la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

VISTA

la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera b) e 3, comma 1, lettera a);

VISTO

il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e in particolare l'art. 39, comma 5;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;



VISTO

il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

VISTO

il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, lettera a);

VISTO

il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca prot. n. 937 del 19 luglio 2023, recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria (LM-85 bis) a.a. 2023/2024»;

VISTE

le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia anno, accademico 2023/2024;

NELLE MORE dell'adozione dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca di accreditamento iniziale dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria per l'a.a. 2023/2024;

VISTA

la nota prot. n. 6521 dell'11 aprile 2023 con cui il Ministero dell'università e della ricerca ha richiesto alle università il potenziale formativo deliberato dagli organi accademici degli Atenei coinvolti per l'anno accademico 2023/2024;

VISTA

la nota prot. n. 33319 del 7 giugno 2023, con la quale la Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito ha indicato il fabbisogno complessivo di personale afferente alla scuola dell'infanzia e della scuola primaria per l'anno scolastico 2023/2024 (pari a 9.000 posti);

**VISTA** 

la nota prot. n. 41484 del 10 luglio 2023 con la quale il Ministero dell'istruzione e del merito ha richiesto, per far fronte al fabbisogno di personale docente abilitato manifestato in particolare da ANCI



(Associazione Nazionale Comuni Italiani), un'integrazione del fabbisogno originariamente comunicato tale da arrivare a complessivi 10.000 posti;

VISTA la nota prot. n. 13029 del 13 luglio 2023 con la quale il Ministero

dell'università e della ricerca ha provveduto alla riapertura della banca dati, al fine di consentire agli Atenei l'integrazione del potenziale formativo già inserito in banca dati, con termine ultimo previsto per il giorno 25 luglio

u.s.;

VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con

espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a),

b), c), della legge n. 264/1999;

RITENUTO in sede di definizione dei posti, di accogliere integralmente l'offerta

formativa, come deliberata dalle università, e di ripartire i posti come singolarmente espressi da ciascun Ateneo nella misura della massima capacità formativa comunicata al Ministero dell'università e della ricerca;

TENUTO CONTO della necessità di disporre la ripartizione dei posti tra le Università.

#### **DECRETA**

#### Articolo 1

- 1. Per l'anno accademico 2023/2024 i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, sono determinati, in ragione dell'intera offerta formativa disponibile e sono ripartiti secondo la tabella A allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.
- 2. Ciascuna Università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi non UE residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato di cui alla tabella B allegata al presente decreto.
- 3. I posti definiti per gli Atenei che hanno proposto istanza di accreditamento iniziale, ancora in fase di istruttoria, sono condizionati all'esito positivo delle procedure di accreditamento.
- 4. I posti eventualmente non utilizzati, nell'ambito della graduatoria relativa ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero di cui al comma 2 del presente articolo, sono resi disponibili nell'ambito dei posti destinati agli studenti dei Paesi UE e non Ue residenti in Italia di cui al comma 1, in tempo utile per lo scorrimento delle relative graduatorie e fatte salve, ove possibile, le eventuali compensazioni tra Atenei all'interno dello stesso contingente riservato agli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero.



5. Con apposita nota operativa sono fornite agli Atenei le istruzioni tecniche in base alle quali si procederà alle operazioni di cui al comma 4.

#### Articolo 2

- 1. Ciascuna università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sopra citata, in base alla graduatoria di merito, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.
- 2. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali *errata corrige* relativi al presente decreto ed ai relativi allegati, si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO sen. Anna Maria Bernini